



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Ordinanza speciale n. 123 del 3 luglio 2025

ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020.

Interventi di mitigazione del versante del Monastero di S. Onofrio e del versante sottostante il complesso di Santa Maria Intervineas in Comune di Ascoli

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 gennaio 2023, al n. 235, dapprima prorogato con Decreto del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 5 febbraio 2024 con il n. 327, e ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2025 con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2025, registrato dalla Corte dei Conti in data 23 gennaio 2025, al n. 235;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante “*Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista l'articolo 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”, con il quale è stato aggiunto il comma 4-*novies* all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi

incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale “*il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma*”;

Vista l’Ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante “*Indirizzi per l’esercizio dei poteri commissariali di cui all’articolo 11, comma 2, del Decreto Legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120*”, come modificata dall’Ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e, successivamente, dall’Ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”, entrato in vigore il 1 aprile 2023 e divenuto efficace il 1 luglio 2023, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “*Codice dei contratti pubblici*” che continua ad applicarsi *ratione temporis* secondo quanto stabilito dal periodo transitorio fissato nel medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023;

Viste le Ordinanze:

- a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante “*Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*”;
- b. n. 162 del 20 dicembre 2023, recante “*Proroga del regime transitorio del sistema di*

- qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023*"; e
- c. n. 196 del 28 giugno 2024, recante *"Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023"*;
 - d. n. 214 del 23 dicembre 2024, recante *"Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di Building Information Modeling – BIM"*;
 - e. n. 227 del 9 aprile 2025, recante *"Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209"*;

Vista l'Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il Testo Unico della Ricostruzione Privata (TURP), nonché tutte le successive Ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni;

Vista l'Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante *"Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica"*;

Vista l'Ordinanza n. 119 del 8 settembre 2021, recante *"Disciplina degli interventi in aree interessate da Faglie Attive e Capaci e da altri dissesti idrogeomorfologici"*;

Visto il Decreto n. 626 del 31 dicembre 2021, recante *"Ordinanza n. 119 del 8 settembre 2021, artt. 4 e 5 – Linee guida per l'affidamento e lo svolgimento degli studi di approfondimento delle aree caratterizzate da instabilità e definizione della procedura relativa alla valutazione costi-benefici. Approvazione"*;

Visto il Decreto Commissariale n. 1002 del 22 dicembre 2023, recante *"Studi di approfondimento, ai sensi degli artt. 23-24 e Allegato 10 del Testo Unico della Ricostruzione Privata, nel comune di Ascoli Piceno (AP) – Difesa spondale e stabilizzazione del versante (Frana R3 Pai Tronto 'Dissesto A') - S. Maria Intervineas"*;

Considerato che dai documenti succitati emerge la necessità di un intervento strutturale volto alla riduzione del rischio da crollo e alla messa in sicurezza del versante sottostante il complesso di Santa Maria Intervineas, di proprietà della Diocesi di Ascoli Piceno, danneggiato dal sisma del 2016 e programmato in Ordinanza Commissariale n. 105 del 2020, attualmente in fase di istruttoria tecnica da parte dell'USR Marche;

Vista la nota, acquisita alla Struttura Commissariale con prot. CGRTS-0024589-A-25/06/2025, con cui l'USR Marche segnala l'urgenza e l'indifferibilità di predisporre un'ordinanza speciale per consentire la realizzazione di alcuni interventi strategici nel territorio del Comune di Ascoli Piceno, tra cui l'intervento di mitigazione del versante sottostante il complesso di Santa Maria Intervineas, al fine di garantire il recupero e la ricostruzione in sicurezza dell'edificio;

Vista la relazione della Struttura del Sub-Commissario che richiama gli *"Studi di approfondimento per la difesa spondale e stabilizzazione del versante (Frana R3 PAI Tronto 'Dissesto A') - S. Maria Intervineas"*, che ai sensi degli artt. 23 e 24 e all'allegato 10 del Testo Unico della Ricostruzione Privata (TURP) ha riguardato l'area di versante in dissesto lungo la sponda destra idrografica del fiume Tronto;

Vista la nota acquisita al protocollo CGRTS-0022910-A-13/06/2025, con cui l'USR Marche ha inoltrato alla Struttura commissariale, in allegato al D.D.S.A.O.S. n. 212 del 13/06/2025, l'esito di tali studi che valuta l'areale di studio dell'area PAI, ai sensi dell'art. 24, comma 10, lett.c) del TURP, "zona di ri-edificabilità condizionata: zona in cui sono necessari interventi preventivi di mitigazione della pericolosità al fine di garantire i necessari livelli di sicurezza strutturale";

Considerato che il complesso di Santa Maria Intervineas ha carattere storico artistico ed è vincolato ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio e, conseguentemente, è soggetto a regime di tutela;

Considerata la necessità di salvaguardare lo stato di conservazione delle infrastrutture pubbliche e private a monte del versante;

Considerato che la mitigazione del versante sottostante il complesso di Santa Maria Intervineas è indispensabile a garantire la sicurezza della popolazione;

Considerato che l'intervento proposto richiede un finanziamento stimato parametricamente in complessivi Euro 2.200.000,00;

Considerato altresì che l'area su cui deve essere realizzato l'intervento è di proprietà privata e che è necessario quindi procedere ad espropriare la stessa;

Visto che la già richiamata nota prot. CGRTS-0024589-A-25/06/2025 segnala altresì la necessità della mitigazione del versante sottostante il Monastero di S. Onofrio nel Comune di Ascoli, anch'esso lesionato dal sisma del 2016, al fine di consentire la ricostruzione in sicurezza dell'edificio e la tutela del contesto urbano circostante;

Considerato che l'area su cui occorre intervenire è pubblica e presenta condizioni di elevata pericolosità da crollo, aggravate dalla morfologia del territorio, e coinvolge un tessuto edilizio di pregio storico e residenziale, oltre alla viabilità principale;

Considerato che a seguito di studi finanziati con Decreto del Commissario n. 1002 del 22/12/2023, è stata definita la necessità di un intervento di mitigazione di costo complessivo pari a Euro 1.900.000,00;

Considerata la rilevanza degli interventi di cui sopra;

Considerato, alla luce di quanto sopra, che gli interventi proposti presentano i requisiti di criticità e urgenza e che, per quanto sopra specificato, ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e all'Ordinanza n. 110 del 2020 per i citati interventi;

Ritenuto di individuare per gli interventi in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale Sub Commissario l'Ing. Gianluca Loffredo in ragione della sua competenza ed esperienza professionale;

Ritenuto che sia possibile riconoscere quale soggetto attuatore l'USR Marche, affidandogli la gestione diretta degli interventi in oggetto, in ragione della sua disponibilità di un adeguato organico tecnico e della necessaria capacità operativa ed esperienza;

Ritenuto che, ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, i soggetti attuatori possano essere supportati da limitate specifiche professionalità esterne di complemento per le attività di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi con oneri a carico

dei quadri economici degli interventi da realizzare;

Considerato che, ai fini dell'accelerazione degli interventi, i soggetti attuatori potranno eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui l'attività di progettazione e la direzione dei lavori;

Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 non osta ai principi del legislatore eurounitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

Ritenuto pertanto di prevedere, quale modalità accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, la possibilità di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore agli importi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 del medesimo decreto e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;

Considerato che l'articolo 32 della Direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della realizzazione, ricostruzione, riparazione e del ripristino di strutture ed edifici oggetto della presente ordinanza;

Considerato che gli interventi di cui alla presente Ordinanza rivestono carattere di urgenza e, pertanto, ricorrono i presupposti per attivare anche sopra alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 le procedure negoziate senza pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023, selezionando almeno tre operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione;

Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare all'articolo 108, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso fino alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Considerato necessario, al fine del più efficace coordinamento tra gli interventi e attesa la simultaneità degli stessi e comunque nei limiti della soglia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, prevedere la possibilità di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo fruibile in tempi più rapidi;

Ritenuto di riconoscere, per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, la facoltà del soggetto attuatore di procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Ritenuto che il soggetto attuatore possa decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'articolo 107, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 anche per le procedure negoziate, senza bando, di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Ritenuto, per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, di consentire la consegna dei lavori in via d'urgenza e l'esecuzione anticipata del contratto, anche nelle more della verifica dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura d'appalto, anche in deroga all'articolo 17, commi 5, 7, 8 e 9, all'articolo 18, commi 2, 3 e 4, e all'articolo 50, comma 6, del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Ritenuto, al fine di garantire la massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, che il soggetto attuatore possa inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori, a condizione che il ricorso al doppio turno di lavorazione sia inserito nell'offerta economica;

Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli interventi, la disciplina di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati;

Ritenuto altresì di stanziare le risorse necessarie a finanziare i predetti interventi, pari a euro 4.100.000,00, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità;

Verificata la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che alla data del 01 luglio 2025 è pari a euro 1.085.174.537,11, mentre, alla medesima data, l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione è pari a euro 1.044.539.216,47;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza e la indifferibilità di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attività connesse alla ricostruzione e alla mitigazione dei rischi che hanno comportato la necessità di emanazione della presente Ordinanza;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente Ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 2 luglio 2025 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, con nota prot. CGRTS-0025734-A-02/07/2025;

DISPONE

Articolo 1

(Interventi di mitigazione del versante del Monastero di S. Onofrio e del versante sottostante il complesso di Santa Maria Intervineas in Comune di Ascoli)

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, sono individuati e approvati come urgenti e di particolare criticità gli interventi in Comune di Ascoli relativi alla mitigazione del versante

del Monastero di S. Onofrio e del versante sottostante il complesso di Santa Maria Intervineas, come meglio descritti nell'Allegato sub 1) alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, per una stima quantificata e condivisa tra ufficio tecnico comunale, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche e Struttura del Sub Commissario, rispettivamente in euro 1.900.000,00 ed euro 2.200.000,00.

2. Gli interventi di cui al comma 1 risultano di particolare criticità ed urgenza ai sensi e per gli effetti dell'Ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per i seguenti motivi, come evidenziati dalla relazione del Sub Commissario, acquisita al protocollo della Struttura commissariale con il n. CGRTS-0025251-P-30/06/2025, redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche e Comune di Ascoli.

3. Per quanto riguarda il complesso di Santa Maria Intervineas:

a) il complesso ha carattere storico artistico ed è vincolato ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio e, conseguentemente, è soggetto a regime di tutela;

b) si rende necessario garantire la ricostruzione in sicurezza dell'edificio danneggiato dal sisma del 2016;

c) la mitigazione del versante sottostante il complesso di Santa Maria Intervineas è indispensabile a garantire la sicurezza della popolazione, in quanto prevede il rafforzamento corticale del versante, drenaggi sub-orizzontali e revisione della regimazione idrica urbana;

d) l'area su cui deve essere realizzato l'intervento è di proprietà privata ed è necessario quindi procedere alla previa espropriazione della stessa, al fine di poter celermente procedere ai lavori;

4. Per quanto riguarda il Monastero di S. Onofrio:

a) l'immobile, lesionato dal sisma del 2016, necessita di essere ricostruito in sicurezza e nel rispetto della tutela del contesto urbano circostante;

b) l'area su cui occorre intervenire è pubblica e presenta condizioni di elevata pericolosità da crollo, aggravate dalla morfologia del territorio;

c) l'intervento coinvolge un tessuto edilizio di pregio storico e residenziale e influenza significativamente la viabilità principale.

5. Al fine di assicurare la pronta attuazione degli interventi necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dal Comune di Ascoli, dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche e dalla Struttura commissariale, nell'Allegato sub 1) alla presente ordinanza sono indicati le singole opere e i lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attività di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento e delle altre spese tecniche.

Articolo 2

(Designazione e compiti del sub-Commissario e monitoraggio)

1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza è individuato, in ragione delle

sue competenze ed esperienze professionali, l'Ing. Gianluca Loffredo quale sub-Commissario.

2. Ai fini dell'attuazione della presente Ordinanza il Sub Commissario coordina gli interventi in oggetto.

3. Il Sub Commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'articolo 5 dell'Ordinanza 110 del 2020:

a) cura i rapporti con le Amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli interventi nonché le relazioni con le autorità istituzionali;

b) coordina l'attuazione degli interventi assicurando il rispetto del cronoprogramma;

c) indice la conferenza di servizi speciale di cui all'articolo 6 della presente Ordinanza;

d) provvede all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti.

Articolo 3

(Individuazione del soggetto attuatore)

1. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1 e ai sensi dell'Ordinanza n. 110 del 2020, per le motivazioni di cui in premessa, l'USR Marche è individuato come soggetto attuatore in quanto idoneo, per organizzazione interna ed esperienza, a realizzare l'intervento in oggetto.

2. Per le attività di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, i soggetti attuatori possono avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalità individuate ai sensi dell'articolo 15, comma 6, e dell'articolo 41, comma 15, del decreto legislativo n. 36 del 2023.

3. Ai fini dell'accelerazione degli interventi, i soggetti attuatori potranno eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui la direzione dei lavori di cui all'articolo 114, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023, nel rispetto delle norme di legge vigenti in tema di conflitto di interessi.

Articolo 4

(Struttura di supporto al complesso degli interventi)

1. Per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione degli interventi, presso il soggetto attuatore può operare una struttura coordinata dal Sub Commissario.

2. La struttura di cui al comma 1 è composta da professionalità qualificate, interne ed esterne, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, secondo periodo, dell'Ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità e conflitto di interesse.

3. Le professionalità esterne di cui al comma 2, il cui costo è ricompreso nel limite del 2% dell'importo dei lavori, nelle more dell'attivazione delle Convenzioni di cui all'articolo 8, ultimo capoverso,

dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal sub Commissario:

a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000,00 nel caso di affidamento di servizi ad operatori economici;

b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno 10 giorni e valutazione comparativa dei curricula, nel caso di incarichi di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

c) senza procedura comparativa, nelle ipotesi di cui all'articolo 2 dell'ordinanza speciale n.29 del 31 dicembre 2021, come modificata con ordinanza speciale n. 32 del 1° febbraio 2022;

4. A seguito dell'individuazione delle professionalità esterne di cui al comma 3, il Sub Commissario, previa verifica dei requisiti, provvede alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi incarichi di lavoro autonomo ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

Articolo 5

(Modalità di esecuzione degli interventi. Disposizioni organizzative, procedurali e autorizzative)

1. Per i motivi di cui in premessa e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilità di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 36 del 2023 e dalle Ordinanze nn. 109 e 110 del 21 novembre 2020, il soggetto attuatore può realizzare l'intervento di cui all'articolo 1 secondo le seguenti modalità semplificate, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori:

a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, è consentito l'affidamento diretto in deroga all'articolo 50, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 36 del 2023, fermo restando il rispetto del principio di rotazione;

b) per i contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 è consentito, in deroga all'articolo 50, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 36 del 2023, l'affidamento diretto, fermo restando il rispetto del principio di rotazione;

c) per i contratti di lavori è consentito comunque ricorrere alla procedura negoziata senza bando di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023, in deroga all'articolo 50, comma 1, lett. c) del decreto legislativo n. 36 del 2023, e fino alla soglia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, previa consultazione di almeno tre operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

2. Il soggetto attuatore, d'intesa con il Sub Commissario, individua le opere per cui applicare i processi di rendicontazione della sostenibilità degli edifici in conformità a protocolli energetico ambientali, rating system nazionali o internazionali, avendo ad obiettivo il raggiungimento delle relative certificazioni di sostenibilità.

3. Al fine di ridurre i tempi di gara, in deroga all'articolo 108, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023, il soggetto attuatore può ricorrere, indipendentemente dall'importo posto a base di gara, al criterio di aggiudicazione sulla base del prezzo più basso per lavori di importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

4. Il soggetto attuatore, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023 può affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica. In tal caso, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione dei progetti, il soggetto attuatore autorizza l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto sotto riserva di legge.

5. Nei limiti della soglia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere di cui alla presente ordinanza, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo più omogeneità tipologiche e funzionali, siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo fruibile in tempi più rapidi.

6. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, è sempre consentita la consegna dei lavori in via d'urgenza e l'esecuzione anticipata del contratto, anche nelle more della verifica dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura d'appalto, anche in deroga all'articolo 17, commi 5, 7, 8 e 9, all'articolo 18, commi 2, 3 e 4, e all'articolo 50, comma 6, del decreto legislativo n. 36 del 2023. Il contratto eventualmente stipulato è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della verifica dei requisiti. Nelle ipotesi di esito negativo della verifica dei requisiti e conseguente risoluzione del contratto ovvero di mancata stipulazione dello stesso, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori.

7. Il soggetto attuatore può decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'articolo 107, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 anche per le procedure negoziate senza bando di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

8. Il soggetto attuatore può ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui all'articolo 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

9. Per gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 1 le norme tecniche delle costruzioni NTC2018 sono applicate come linee guida non cogenti.

10. Al fine di garantire massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore può inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.

11. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'articolo 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto.

12. Il soggetto attuatore può prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate

congiuntamente al sub Commissario.

13. La progettazione, oltre a quanto previsto dall'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, è intesa anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori.

14. Ove ne sussistano le condizioni, è possibile procedere alla realizzazione dei lavori pubblici attraverso appalti unitari, suddivisi in lotti prestazionali o funzionali, ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e come previsto dall'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020.

15. Per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza, agli interventi di cui alla presente ordinanza si applicano le norme del codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo n. 36 del 2023, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le disposizioni del decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, come convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, ove ancora applicabili e più favorevoli.

16. Al fine di accelerare l'approvazione dei progetti e la cantierizzazione degli interventi oggetto della presente ordinanza, il soggetto attuatore può procedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni o asservimenti, adottando tempestivamente i relativi decreti in deroga alle procedure di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni degli enti territoriali interessati e fermo restando quanto disposto in materia di tutela dei diritti dei proprietari e di indennità di esproprio. La data e l'orario del sopralluogo finalizzato alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso sono rese note a mezzo di avviso da pubblicarsi per almeno 10 giorni sull'Albo pretorio del Comune che assume valore di notifica a tutti i soggetti interessati.

17. Le disposizioni di cui al precedente comma 16 si applicano anche nel caso in cui si verifichi la mancata corrispondenza catastale tra la proprietà dell'opera pubblica e quella dell'area sulla quale insiste.

18. A fini acceleratori è possibile procedere in deroga al Regio decreto 30 novembre 1923 n. 3267, articoli 7 e 17, e legge 6 dicembre 1991, n. 394, articolo 13 e Titolo III, nei limiti di quanto strettamente necessario per la realizzazione e il ripristino della viabilità e delle opere di urbanizzazione.

Articolo 6

(Conferenza dei servizi speciale)

1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attività amministrativa, in deroga all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è istituita la Conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7 dell'Ordinanza n. 110 del 2020.

2. La conferenza è indetta dal Sub Commissario, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalità telematica. La conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalità sincrona.

3. I lavori della Conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa.

4. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dal Sub Commissario,

sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

5. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in deroga all'articolo 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990, è rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta entro sette giorni, il Commissario può comunque adottare la decisione.

6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle Amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.

7. La Conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata degli interventi di cui all'articolo 1.

Articolo 7

(Collegio consultivo tecnico)

1. Per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere in corso di esecuzione dei singoli contratti relativi all'intervento unitario, e per l'intera durata degli interventi, il soggetto attuatore, sentito il Sub Commissario, può costituire il collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 215 del decreto legislativo n. 36 del 2023, con le modalità ivi previste, anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

2. Allo scopo di garantire unitarietà e continuità nella gestione dell'intervento complessivo, ai fini della composizione del collegio consultivo tecnico di ciascun contratto di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore preferibilmente designa sempre i medesimi soggetti quali propri componenti per la partecipazione alle relative sedute, in deroga all'articolo 6, comma 8, del decreto-legge n. 76 del 2020 e all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023.

3. In caso di disaccordo tra le parti, il presidente del collegio consultivo tecnico è nominato dal

Commissario straordinario secondo le modalità previste all'articolo 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell'elenco previsto dal richiamato articolo 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020, il presidente è nominato dal Commissario straordinario con le modalità dal medesimo individuate.

4. Alle determinazioni del collegio consultivo tecnico si applica la disciplina di cui agli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

5. Il soggetto attuatore, sentito il Sub Commissario, individua prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto le specifiche funzioni e i compiti del collegio consultivo tecnico. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, trova applicazione l'articolo 5, comma 5, dell'ordinanza n.109 del 2020. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce "spese imprevedute".

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di complessivi euro 4.100.000,00, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 01 luglio 2025 presenta una disponibilità pari a euro 1.085.174.537,11 e un ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione pari a euro 1.044.539.216,47.

2. L'importo dell'intervento è determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto.

3. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilità finanziarie possono essere utilizzate:

a) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il sub Commissario autorizza il soggetto attuatore all'utilizzo delle predette disponibilità finanziarie;

b) per il completamento di altri interventi, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il sub Commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario, l'utilizzo delle disponibilità finanziarie su proposta del soggetto attuatore.

4. Ai fini di quanto previsto al comma 3:

a) le disponibilità finanziarie su interventi relativi a singoli edifici derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80% dell'importo;

b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilità finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico.

5. Nel caso in cui le disponibilità finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti e dai relativi computi metrici, ai relativi oneri si provvede con le risorse del "Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali" di cui all'articolo 3 dell'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse

necessarie per integrare la copertura finanziaria dell'intervento programmato.

6. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 5, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi di cui all'articolo 1, tornano nella disponibilità del Commissario straordinario.

Articolo 9

(Entrata in vigore ed efficacia)

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Il Commissario Straordinario
Sen. Avv. Guido Castelli



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza
Alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario

CGRTS-0025251-P-30/06/2025

Oggetto: Interventi di mitigazione dei dissesti di versante nel comune di Ascoli Piceno.

Premessa

La relazione istruttoria ha lo scopo di analizzare gli interventi richiesti dall'USR Marche, ricevuto dalla struttura commissariale con prot. n. CRGTS-0024589-A-25/06/2025. Vengono evidenziate le criticità ed urgenze, dotazioni finanziarie necessarie al completamento dell'opera e le deroghe specifiche per poter semplificare e accelerare i relativi tempi di attuazione. I dati a fondamento dell'istruttoria sono stati estratti dalla nota e relazioni pervenute dall'USR Marche. Per quanto concerne le criticità e urgenze richieste come presupposto per l'adozione dell'Ordinanza Speciale (O.S.) si evidenziano i seguenti aspetti:

- velocizzare il recupero e la fruibilità in sicurezza di edifici in aree a rischio di dissesto di versante danneggiate dal sisma;
- salvaguardare il valore culturale e artistico dei beni immobili vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004;
- salvaguardare lo stato di conservazione delle infrastrutture pubbliche e private a monte del versante.

Il nesso sisma, come descritto dettagliatamente nei paragrafi descrittivi degli interventi, è associato agli esiti degli studi di approfondimento per la difesa spondale e stabilizzazione del versante (Frana R3 PAI Tronto "Dissesto A" - S.Maria Intervineas), condotti ai sensi dell'Ordinanza Commissariale (O.C.) n. 119/2021 di cui l'USR Marche ne dà presa d'atto con Decreto del Dirigente del Settore Attuazione Ordinanze Speciali n. 212 del 13 giugno 2025. Il soggetto attuatore degli interventi in oggetto alla presente è l'USR Marche.

Esiti dello studio di approfondimento

L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione (USR) della Regione Marche ha affidato, con Decreto del Dirigente del Settore Attuazione Ordinanze Speciali n. 122 del 04/04/2024, i servizi tecnici di ingegneria ed architettura inerenti gli "*Studi di approfondimento per la difesa spondale e stabilizzazione del versante (Frana R3 PAI Tronto 'Dissesto A') - S. Maria Intervineas*", ai sensi degli artt. 23 e 24 e all'allegato 10 del Testo Unico della Ricostruzione Privata (TURP).

Detto studio di approfondimento ha riguardato l'area di versante in dissesto lungo la sponda in destra idrografica del fiume Tronto nel tratto urbano del comune di Ascoli Piceno

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00184 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza
Alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016
Il Sub Commissario

compreso tra via di Porta Tufilla e la Chiesa di S. Pietro in Castello, individuata dal vigente Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) con l'id. 10001-H3.



Fig. 1 - Individuazione areale PAI id. 10001-H3 oggetto di studio di approfondimento, estratto dal Digital Twin AUBAC.



Fig. 2 - Estratto 3D google maps in direzione Est-Ovest, con rappresentazione indicativa del perimetro PAI frana vigente e localizzazione dei complessi storici, danneggiati dal sisma ed esposti al rischio di dissesto gravitativo.

Il versante oggetto di studio si estende per circa 470 metri in direzione est-ovest e comprende importanti emergenze architettoniche e urbane, quali la Chiesa di S. Maria Intervineas,

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00184 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza
Alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario

Largo del Cremore, via E. Tamburini, il Monastero di S. Onofrio, via S. Pietro in Castello e la Chiesa di S. Pietro in Castello. Quest'area costituisce il limite settentrionale del centro storico di Ascoli Piceno, in prossimità del Fiume Tronto, il cui corso — con due marcati meandri orientati da ovest verso est — incide profondamente la morfologia del territorio, determinando rilevanti dislivelli tra la quota dell'alveo fluviale e il piano stradale urbano, che variano tra 19,7 metri sotto Porta Tufilla e 35,1 metri sotto via E. Tamburini. Con nota acquisita al protocollo CGRTS-0022910-A del 13/06/2025, l'USR Marche ha trasmesso alla Struttura Commissariale, in allegato al D.D.S.A.O.S. n. 212 del 13/06/2025, l'esito delle indagini tecniche condotte sul versante. Tali studi, riferiti all'area PAI, definiscono — ai sensi dell'art. 24, comma 10, lett. c) del TURP — l'area in questione come “zona di ri-edificabilità condizionata”, ovvero un'area nella quale è necessario attuare interventi preventivi di mitigazione della pericolosità al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza strutturale. Le indagini e le analisi hanno evidenziato che il versante è suscettibile a fenomeni di dissesto e presenta potenziale rischio di crolli localizzati, a causa dell'elevata acclività, dell'estrema fratturazione del substrato affiorante e di fenomeni di erosione per ruscellamento superficiale localizzato. A questi fattori si aggiunge il rischio di erosione fluviale al piede della scarpata, in corrispondenza della sponda destra del Tronto. Le stesse analisi indicano che, a profondità superiori ai 5–6 metri, il substrato risulta meccanicamente integro, condizione che rende tecnicamente praticabile la realizzazione di interventi di consolidamento strutturale del versante.

In considerazione di quanto sopra esposto, l'USR Marche, con nota acquisita al prot. n. CRGTS-0024589-A-25/06/2025, ha inoltrato alla Scrivente richiesta di programmazione degli interventi per la mitigazione del rischio di dissesto nel versante del Monastero di S. Onofrio e del rischio di dissesto in località S. Maria Intervineas, come meglio descritti nei successivi paragrafi. Gli aspetti morfologici comuni alle due aree oggetto di richiesta di intervento, essendo queste limitrofe ed entrambe interne al perimetro PAI, oggetto di studio di approfondimento da parte dell'operatore economico incaricato dall'USR come precedentemente descritto, sono di seguito sinteticamente riportate.

Aspetti morfologici comuni agli interventi

Il versante adiacente al monastero di S. Onofrio presenta un'elevata acclività e condizioni geomorfologiche critiche, caratterizzate dalla presenza di substrati litologici alterati (arenarie fratturate), vegetazione mista e scarichi meteorici non regolamentati provenienti dalle aree urbanizzate sovrastanti. In corrispondenza delle scarpate fluviali, la formazione arenaceo-pelitica risulta affiorante e la stratificazione immerge prevalentemente verso sud-sud-ovest, con pendenze variabili tra 40° e 70° rispetto all'orizzontale (Fig. 3). La stratificazione della formazione arenaceo-marnosa, rispetto all'orientamento delle scarpate fluviali in dissesto, si presenta generalmente "a reggipoggio". Tuttavia, si osserva un intenso

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00184 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostruzioneisma2016@pec.governo.it commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza
Alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016
Il Sub Commissario

stato di fratturazione che determina la formazione di blocchi rocciosi a rischio di crollo lungo l'intero tratto perimetrato dal PAI. Sulla formazione di base si impostano i depositi alluvionali, costituiti da ghiaie e sabbie, sovrastati da terreno di riporto storico di composizione e spessore eterogeneo. Lo spessore complessivo dei depositi fluviali e del riporto raggiunge mediamente i 5 m ma, in prossimità del ciglio della scarpata fluviale, si assottiglia fino ad azzerarsi. Data la sua genesi, il terrazzo alluvionale su cui sorge il centro storico della città, posto a quota media di 145 m s.l.m., possiede una morfologia sub-pianeggiante e si raccorda con il fondovalle del fiume Tronto attraverso scarpate molto acclivi (pendenze comprese tra 40° e 70°). L'azione combinata di erosione fluviale e sollevamento tettonico della zona ha determinato la formazione di scarpate con un'altezza di 32-33 m e un andamento meandriforme, probabilmente condizionato dalle caratteristiche strutturali e tettoniche dell'area.




Fig. 3 - Carta geologica dell'area di studio (ai sensi dell'ex OC 119/2021). Perimetrata in nero l'area di intervento.

Le verifiche di stabilità condotte mediante il test di Markland (instabilità per cunei) rivelano che le intersezioni tra le diverse famiglie di fratturazione ricadono all'interno dell'area critica, questa

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00184 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza
Alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016
Il Sub Commissario

condizione comporta l'instabilità e il crollo di blocchi rocciosi, inoltre, le analisi interferometriche sull'area di studio hanno evidenziato un abbassamento di circa 10 mm, verificatosi a seguito degli eventi sismici del 2016, in corrispondenza dell'ansa fluviale. In tale zona, il versante presenta una minore acclività (Piazzale del Monastero di S. Onofrio) ed è caratterizzato dalla presenza di una coltre detritica, con spessore fino a 6 m, sovrastante l'ammasso roccioso, questo deposito, composto prevalentemente da limi sabbiosi con detriti e blocchi sabbiosi, è preponderante nell'area adiacente all'ansa fluviale, dove il versante degrada con una pendenza media di circa 40°. Più a ovest, in prossimità di Via Tamburini, la scarpata fluviale in dissesto è localmente interessata da infiltrazioni idriche, sia legate alla falda freatica che agli scarichi delle acque meteoriche nonché delle reti di scarico storiche non più in esercizio, che, sebbene in disuso, costituiscono vie preferenziali di drenaggio, con conseguenti fenomeni erosivi nei punti in cui intersecano la scarpata fluviale.

Relativamente al rischio idraulico, a seguito dell'analisi idraulica per il tratto del fiume Tronto interessante la sponda in oggetto, si evidenzia l'assenza del rischio di esondazione, aggiungendo altresì che, come evidenziato dalla seguente figura estratta dalla relazione dei progettisti, in corrispondenza del tratto di studio in oggetto, la velocità del flusso d'acqua aumenta considerevolmente raggiungendo picchi localizzati di 15 m/s rispetto alla media di circa 3 m/s, consigliando il monitoraggio periodico dello stato di erosione arginale.




Fig. 4 - Estratto della modellazione idraulica con riferimento alle velocità del flusso liquido per portate con tempo di ritorno di 100 anni.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza
Alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016
Il Sub Commissario

Mitigazione del versante del Monastero di S. Onofrio

Relativamente allo stato di fatto, nell'area di versante sono presenti gabbionate in prossimità della scarpata fluviale, realizzate negli anni '70, con un buon grado di conservazione, essendo stato constatato sostanzialmente il solo ammaloramento della rete metallica e deformazioni contenute in riferimento all'estensione.




Fig. 5 - Elaborati grafici di progetto in pianta e sezione della gabbionata esistente.



Fig. 6 - Foto delle gabbionate, a sx vista dalla sponda in sinistra idraulica del Tronto, a dx, da nord-ovest sul versante.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza
Alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario

Per quanto riguarda lo stato degli immobili situati a monte dell'area di versante oggetto del presente paragrafo, si segnala il monastero privato di S. Onofrio. Questo edificio ha subito danni a seguito degli eventi sismici, per i quali è stata presentata richiesta di contributo ai sensi del TURP, codice pratica MUDE: 1104400700003877122024. Le pertinenze del monastero sono escluse momentaneamente escluse dalla domanda di contributo suddetta in quanto i progettisti hanno riscontrato lesioni compatibili con il movimento gravitativo oggetto dello studio di approfondimento, come evidenziato nelle seguenti figure, subordinando di fatto la possibilità di rilascio del decreto di concessione alla mitigazione del dissesto.




Fig. 7 - La documentazione fotografica mette in evidenza dello stato fessurativo che dallo spigolo del monastero si estende verso le scale che risultano ruotate verso il fiume.

In considerazione delle criticità descritte, l'intervento di mitigazione ipotizzato — come dettagliato nel paragrafo “Tipologia degli interventi di mitigazione del dissesto” — insiste interamente su un'area di proprietà del Comune di Ascoli Piceno (cfr. Fig. 8). La necessità dell'intervento deriva principalmente dalla presenza della scarpata fluviale, caratterizzata da una coltre detritica di spessore fino a 6 metri, che, per effetto dell'elevata acclività del versante, risulta soggetta a fenomeni di scivolamento lungo il contatto con il substrato arenaceo sub-affiorante. Quest'ultimo, sebbene presenti una maggiore coesione rispetto al detrito sovrastante, è tuttavia fortemente fratturato, condizione che non esclude la possibilità di crolli localizzati, nonostante la presenza di una gabbionata installata in prossimità del Monastero di S. Onofrio. Alla luce dei dissesti rilevati sia nel cortile compreso tra il Monastero e il ciglio della scarpata, sia in porzioni dei fabbricati stessi, si ritiene necessario procedere con urgenza a un intervento di rinforzo mediante opere di sottofondazione, il cui dimensionamento dovrà essere accuratamente definito in sede di redazione del progetto, previa valutazione integrata dello stato statico e geotecnico dei manufatti e delle relative fondazioni.

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00184 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza
Alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario




Fig. 8 - La cartografia mostra la previsione di intervento di mitigazione ipotizzata dai progettisti: in blu l'area di rafforzamento corticale, in celeste la revisione della regimazione idraulica sul ciglio a monte posto nella zona urbana.

Di seguito si riporta il quadro tecnico economico di massima stimato dall'USR Marche in relazione alle tipologie di intervento previste secondo le informazioni preliminari disponibili.

Importo del Lavori	L (ml)	H (ml)	C(€/mq) *	Costo
RAFFORZAMENTO CORTICALE	50,00	38,00	265,26	504.000,00
	90,00	35,00	262,26	828.000,00
DRENAGGI SUB-ORIZZONTALI	50,00	38,00	30,00	26.400,00
	50,00	10,00	31,20	15.600,00
Totale importo lavori				1.374.000,00
Somme a disposizione				526.000,00
Totale dell'opera				1.900.000,00

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00184 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza
Alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario

Mitigazione del rischio di dissesto in località S. Maria Intervineas

Analogamente a quanto rilevato per l'area di versante sottostante il Monastero di S. Onofrio, anche il versante adiacente alla località di S. Maria Intervineas presenta interventi di consolidamento eseguiti a partire dagli anni '60, adottando tecniche diversificate in funzione delle principali strutture interessate. Tra gli interventi più rilevanti si segnalano:

- il consolidamento della scarpata presso Porta Tuffilla, mediante micropali e tiranti metallici;
 - il consolidamento a servizio della Chiesa di S. Maria Intervineas, realizzato attraverso sottofondazioni in cemento armato, reti metalliche, tiranti e micro-dreni suborizzontali.
- Sebbene tali opere abbiano avuto efficacia localizzata, coerente con le tecnologie disponibili al momento della loro realizzazione, secondo quanto riportato dallo studio di approfondimento non risultano sufficienti a garantire la sicurezza globale dell'intero versante.

In merito allo stato degli immobili situati a monte dell'area in esame, si evidenzia il complesso edilizio di S. Maria Intervineas, ubicato in Via Lungo Tronto E. Bartolomei, che ha subito danni significativi a seguito degli eventi sismici. L'intervento su tale complesso è stato programmato nell'ambito dell'Ordinanza Commissariale n. 105/2020 ed è attualmente in fase di istruttoria tecnica del progetto presso l'USR Marche.



Fig. 9 - Foto dei crolli in versante, a sx il crollo in corrispondenza della chiesa di S. Maria Intervineas, a dx un'ulteriore crollo in corrispondenza del Lungo Tronto E. Bartolomei.

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00184 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostruzioneisma2016@pec.governo.it commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza
Alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario



Fig. 10 - Foto della facciata della chiesa di S. Maria Intervineas.

In considerazione di quanto sopra descritto, l'intervento di mitigazione ipotizzato, come illustrato nel paragrafo "Tipologia interventi di mitigazione del dissesto", insiste interamente su area di proprietà della Diocesi di Ascoli Piceno (Fig. 11), e risulta essere determinato dalla presenza della scarpata fluviale, caratterizzata da elevata acclività del versante, a tratti sub verticale e da un substrato affiorante fortemente fratturato, con possibilità di crolli e presenza di percolazione localizzate. Data la presenza di lesioni nel complesso di S. Maria Intervineas, si ritiene urgente un intervento di rinforzo mediante sottofondazioni, il cui dimensionamento andrà valutato in sede di redazione di un progetto che valuti complessivamente lo stato dei manufatti e delle fondazioni, anche rapportandosi agli interventi già effettuati in passato. Nel versante immediatamente a ridosso del tratto di strada (Lungotronto E. Bartolomei) la scarpata fluviale è caratterizzata da fortissime pendenze (fino a 70°) e dalla presenza di un substrato arenaceo affiorante fortemente fratturato. Attualmente sono presenti crolli localizzati legati all'azione combinata dello stato di alterazione/fratturazione superficiale del substrato e della presenza di percolazione localizzata legata alla scarsa regimentazione delle acque meteoriche superficiali e dell'apparato fognario.

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00184 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza
Alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario




Fig. 11 - La cartografia mostra la previsione di intervento di mitigazione ipotizzata dai progettisti: in blu l'area di rafforzamento corticale, in celeste la revisione della regimazione idraulica sul ciglio a monte posto nella zona urbana.




Fig. 12 - Sezione schematica di intervento con ancoraggi, reti in aderenza e drenaggi sub-orizzontali.

Di seguito si riporta il quadro tecnico economico di massima stimato dall'USR Marche in relazione alle tipologie di intervento previste secondo le informazioni preliminari disponibili.

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00184 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza
Alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario

Importo dei Lavori	L (ml)	H (ml)	C(€/mq) *	Costo
RAFFORZAMENTO CORTICALE	76,00	30,00	297,89	679.200,00
	90,00	35,00	274,67	865.200,00
DRENAGGI SUB- ORIZZONTALI	76,00	10,00	30,00	22.800,00
	90,00	10,00	60,00	54.000,00
Totale importo lavori				1.621.200,00
Somme a disposizione				578.800,00
Totale dell'opera				2.200.000,00

I diversi costi parametrici degli interventi sono funzione della complessità della morfologia e dell'intervento proposto.

Tipologia di interventi di mitigazione dei dissesti

L'insieme degli interventi previsti, in entrambe le aree individuate in dissesto, sono suddivisi secondo tre tipologie, come di seguito elencate:

1. Rafforzamento corticale mediante pulizia della vegetazione maggiormente interferente con le lavorazioni, disaggio di blocchi aggettanti, chiodatura di blocchi di maggiore dimensione, rafforzamento corticale del versante con la posa in aderenza al terreno di teli di rete metallica a maglia esagonale a doppia torsione uniti tra loro a mezzo di anelli metallici e ancoraggi passivi e funi metalliche collegate a tiranti sub-orizzontali di lunghezza media pari a 15 ml, disposti su 4 ordini verticali aventi passo tra 3 e 5 ml;
2. Drenaggi sub orizzontali finalizzati ad intercettare percolazioni preliminarmente all'infiltrazione nel versante sottostante, indicativamente ipotizzati su 3 ordini verticali con passo orizzontale di 5 ml, mediante perfori di lunghezza di 10 ml e successiva posa di tubo drenante da 50 mm di diametro;
3. Revisione della regimazione idrica urbana, attualmente rilevata in due punti di ruscellamento localizzato in corrispondenza del parcheggio di via E. Tamburini ed in corrispondenza del Lungotronto E. Bartolomei.

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00184 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostruzioneisma2016@pec.governo.it commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza
Alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario

Programmazione finanziaria complessiva

La programmazione finanziaria di quadro tecnico economico dei quattro interventi sopra descritti, così come presentata dall'USR, è definita come di seguito:

INTERVENTO	Programmazione finanziaria a valere sulla contabilità speciale ex art. 4, comma 3 del D.L. 189/2016
Mitigazione del versante del Monastero di S. Onofrio	€ 1.900.000,00
Mitigazione del rischio di dissesto in località S. Maria Intervineas	€ 2.200.000,00
TOTALE	€ 4.100.000,00

Non sono al momento incluse previsioni economiche relative all'esecuzione degli interventi di revisione della regimentazione idrica urbana in suolo pubblico, poiché risultano preliminarmente necessarie indagini e rilievi di dettaglio. Tali attività propedeutiche alla progettazione di fattibilità tecnico-economica sono indispensabili per definire, con un adeguato grado di attendibilità, l'effettiva necessità degli interventi e la relativa estensione.

Roma, 30/06/2025

Il Sub Commissario

Ing. Gianluca Loffredo



Firmato digitalmente da:
Loffredo Gianluca
Firmato il 30/06/2025 17:43
Seriale Certificato: 3232144
Valido dal 25/01/2024 al 25/01/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA